

06604901204		
Procura della Repubblica presso Tribunale per i Minorenni L'Aquila - Ufficio di Registrazione		
N. 135	DATA 22.10.21	
BOR 7	CC 14	RUO 3
Funzione	Macroattività	Attività
Prestazione		Sottofascicolo



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
L'Aquila

Oggetto: bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica per i Minorenni dell'Aquila ex art.73 del d.l. 21.06.2013 n. 69 (convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98), modificato dagli artt. 50 e 50-bis del D.L 24 giugno 2014 n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Ai sensi della normativa in oggetto è indetta la procedura per l'individuazione di **numero due** tirocinanti presso questa Procura, per lo svolgimento di uno stage nel periodo 2022/2023.

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro che:

- abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso quadriennale con media di voto di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto trenta anni d'età al momento della pubblicazione del bando;
- abbiano requisiti di onorabilità, ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI:

- il periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura sarà della durata complessiva di diciotto mesi;
- non sono ammessi candidati che hanno partecipato ad altri periodi di formazione teorico pratica anche presso altri uffici;
- durante la formazione gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, (art. 73 comma 7);
- lo svolgimento della formazione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali ed assicurativi. Per espressa previsione dell'art. 73 comma 8 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla legge 9/8/2013 n. 98), "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi"; spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art. 73 commi 8 bis e ter del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito nella legge 9/8/2013 n. 98) come modificato dall'art. 50 bis del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;;

- la formazione può essere interrotta in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su risposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario;
- la formazione può essere svolta contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato, presso il quale il tirocinio si svolge, di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore;
- l'attività degli ammessi alla formazione si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale;
- I partecipanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed i corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della magistratura;
- Qualora gli stagisti risultino essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di Specializzazione PP.LL., l'attività di formazione degli ammessi allo stage verrà condotta previa interlocuzione ed eventuale collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Scuola di Specializzazione PP.LL secondo modalità individuate dal Procuratore della Repubblica.

L'ESITO POSITIVO DELLA FORMAZIONE

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia ordinaria, della giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a vice-procuratore onorario;
- per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, è valutato per un periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- La domanda per la partecipazione alla formazione teorico-pratica, indirizzata al sig Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni d'Abruzzo, dovrà essere presentata ovvero inviata mediante raccomandata presso la segreteria della Procura della Repubblica negli uffici dell'Aquila, in via Acquasanta n. 1; la domanda potrà inoltre essere inviata tramite posta certificata all'indirizzo prot.procmn.laquila@giustizia.it. Dovrà essere utilizzato esclusivamente lo schema di domanda disponibile presso il sito del

Ministero della Giustizia che comunque si allega al presente bando.

- Nella domanda deve essere espressamente evidenziata:
 1. l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e l'avvocato presso il quale si svolge il tirocinio;
 2. la partecipazione ad altre iniziative formative presso la scuola di specializzazione per le professioni forensi;
 3. l'iscrizione nel registro dei praticanti presso il consiglio notarile e il notaio presso il quale viene svolto il tirocinio;
 4. ogni altra informazione che possa far sorgere un conflitto d'interessi.
- Si deve allegare copia di documento di identità e la certificazione universitaria relativa al diploma, al punteggio di laurea ed ai voti conseguiti negli esami delle suddette materie.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il **giorno 10 dicembre 2021 alle ore 13:00. Entro tale data dovranno pervenire anche le domande inviate per posta.**

CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE AI POSTI DISPONIBILI

- Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti, muniti dei requisiti di cui al comma 1, si riconosce preferenza, nell'ordine: 1) alla media degli esami indicati; 2) al punteggio di laurea; 3) alla minore età anagrafica. A parità dei predetti requisiti si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
- La graduatoria sarà disponibile presso la Segreteria il **giorno 20 dicembre 2021.**
- Gli ammessi al tirocinio saranno avvisati telefonicamente o mediante e-mail all'indirizzo indicato nella domanda.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con scadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

ATTIVITA' ED ESITO DELLA FORMAZIONE

- Al termine del periodo di formazione teorico pratica il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante e la trasmette al capo dell'Ufficio.

L'Aquila , 22 ottobre 2021

Il Procuratore della Repubblica

David Mancini

